



# *Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

**STRUTTURE SANITARIE MEDICO  
LEGALI**

**IMPRESE FERROVIARIE**

**GESTORI INFRASTRUTTURA**

**IMPRESE FERROVIARIE DI MANOVRA**

**ESERCENTI - RETI ISOLATE**

**CENTRI DI FORMAZIONE  
RICONOSCIUTI**

**SOGGETTI RESPONSABILI DELLA  
MANUTENZIONE**

**ASSOCIAZIONI DI SETTORE**

**MINISTERO DELLA DIFESA  
Comando Trasporti e Materiali**

Ufficio Movimenti e trasporti

**p.c. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E  
DEI TRASPORTI**

- Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie
- Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale
- Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime

**Oggetto: Equiparazione dei requisiti fisici speciali previsti della Disposizione RFI 55/2006 per la visita di assunzione e la visita di revisione e estensione di ulteriori principi alle attività di sicurezza diverse da “Condotta dei treni” e “Accompagnamento dei treni”.**

Questa Agenzia:

- Visto il D.Lgs. n° 50/2019 “Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie”, in particolare l’art. 7 comma 3 lettera e);
- Visto il D.Lgs. n° 247/2010 “Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema

ferroviario della Comunità”, nel quale, tra l’altro, sono definiti i requisiti sanitari del personale addetto;

- Visto il Regolamento UE 2019/773 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE nel quale, tra l’altro, sono definiti i requisiti sanitari del personale addetto all’attività di sicurezza Accompagnamento dei treni;
- Vista la Disposizione RFI 55/2006 *“Norme relative alle visite mediche per l’assunzione e la revisione del personale utilizzato in attività connesse con la sicurezza della circolazione dei treni e dell’esercizio ferroviario”*, in particolare la tabella 2 *“Requisiti fisici speciali per visite di assunzione”* e la tabella 3 *“Requisiti fisici speciali per visite di revisione”*, in vigore in ambito nazionale;
- Viste le richieste pervenute da alcuni operatori ferroviari concernenti la possibilità di conseguire i requisiti fisici speciali relativi alla acutezza visiva - stabiliti nella tabella 2 della Disposizione RFI 55/2006 *“Requisiti fisici speciali per visite di assunzione”* - anche col sussidio degli strumenti correttivi previsti nella tabella 3 relativa alle viste di revisione;
- Considerato che la tabella 2 *“Requisiti fisici speciali per visite di assunzione”* della Disposizione RFI 55/2006, per le attività di sicurezza 7 *“Manutenzione dell’infrastruttura”* e 4.1 *“Formazione treni – Manovra rotabili”* (oggi inclusa nell’attività *“Preparazione dei treni”*) non ammette l’utilizzo di strumenti correttivi per il raggiungimento del requisito stabilito;
- Vista la nota ANSF n° 6525 del 27/8/2013 relativa ai *“Requisiti di acutezza visiva per l’attività di Formazione treni, Unione e distacco dei veicoli e manovra rotabili e uso di protesi atte alla correzione del visus”*;
- Vista la nota ANSF 196 del 10/1/2017 *“Attuazione dei punti 4.6 e 4.7 della Specifica Tecnica di Interoperabilità Esercizio e Gestione del Traffico emanata in allegato alla Decisione 2012/757/UE e modificata dal regolamento (UE) 2015/995 della Commissione dell’8 giugno 2015. Adozione dei principi introdotti dalla Specifica Tecnica di Interoperabilità Esercizio alle norme nazionali”*;
- Vista la nota ANSF n° 10338 del 27/9/2017 *“Modifiche alle norme nazionali, indicazioni e chiarimenti per l’invio a visita medica e per la certificazione dei requisiti. Applicazione della nota ANSF 196/2017 del 10/01/2017...(omissis)”*;
- Considerato che per le attività di sicurezza le cui norme, anche in materia di requisiti medici, sono stabilite a livello comunitario (Regolamento UE/2019/773 - Accompagnamento dei treni, Direttiva 2007/59/CE - Condotta dei treni) i controlli eseguiti sui requisiti sensoriali non trovano differenziazione tra visite in assunzione e revisione, ammettendo altresì l’utilizzo di strumenti correttivi per il raggiungimento dello standard fissato;
- Sentito il parere della Direzione Sanità di RFI S.p.A. quale struttura tecnica preposta alla certificazione dell’idoneità fisica e psicoattitudinale,

DISPONE QUANTO SEGUE:

1. La Disposizione RFI 55/2006 “Norme relative alle visite mediche per l’assunzione e la revisione del personale utilizzato in attività connesse con la sicurezza della circolazione dei treni e dell’esercizio ferroviario” (nel seguito “Disposizione 55/2006”), in vigore in ambito nazionale e il cui campo di applicazione è da intendersi il medesimo del decreto legislativo 14 maggio 2019, n° 50, resta valida per le seguenti attività di sicurezza:
  - **Gestione della circolazione** (attività 6 delle tabelle allegate alla Disposizione 55/2006);
  - **Manutenzione dell’infrastruttura** (attività 7 delle tabelle allegate alla Disposizione 55/2006);
  - **Preparazione dei treni** (riconducibile alla attività 4.1. Manovra Rotabili, alla attività 4.2 Predisposizione documenti di scorta e alla attività 2 Verifica del materiale rotabile delle tabelle allegate alla Disposizione 55/2006);
  - **Manutenzione dei veicoli** (attività 8 delle tabelle allegate alla Disposizione 55/2006 a cui si applicano, limitatamente ai casi in cui l’attività è svolta in luoghi non indipendenti dall’esercizio ferroviario, i requisiti sanitari dell’attività 2).

Le operazioni associate a ciascuna attività di sicurezza sono descritte nella normativa nazionale o europea applicabile.

2. Per poter impiegare il personale nelle attività di sicurezza di cui al precedente punto 1 si deve acquisire evidenza, tramite le visite di assunzione, le visite periodiche, le visite per assegnazione ad altre attività di sicurezza, ecc., che detto personale sia in possesso dei requisiti fisici speciali (vista, percezione uditiva) indicati nella tabella 3 della Disposizione 55/2006 “*Requisiti fisici speciali visite di revisione*”, con le ulteriori specifiche riportate di seguito.
3. Per l’attività “Preparazione del treno”, sub-attività 4.1 “Formazione treni – Manovra rotabili”, i requisiti fisici speciali attinenti all’acutezza visiva per le visite prima dell’entrata in servizio e dopo l’entrata in servizio, a modifica della tabella 3 della Disposizione 55/2006, sono i seguenti:
  - **REQUISITI FISICI SPECIALI VISITE DI ASSUNZIONE/REVISIONE**
    - Visus naturale: livello 2;
    - Correzioni ammesse: tipo 1.
4. A parziale modifica dei punti 1, 2 e 6 della tabella 4 della Disposizione 55/2006, il personale da impiegare nelle attività di sicurezza di cui al precedente punto 1, qualora raggiunga il parametro relativo alla acutezza visiva, previsto dalla tabella 3 della Disposizione 55/2006, con l’ausilio di lenti, deve utilizzare durante il servizio occhiali muniti di lenti riconosciute idonee dai Medici visitatori delle competenti strutture sanitarie, oppure lenti a contatto, di adeguato potere diottrico, purché idonee e ben tollerate secondo certificazione attestante il grado di rifrazione delle stesse emessa da un Medico specialista in Oftalmologia o in disciplina equipollente di struttura pubblica o accreditato dal SSN da esibire a cura dell’interessato al Medico visitatore delle competenti strutture sanitarie.

La correzione visiva utilizzata dovrà essere prescritta e realizzata in conformità agli standard vigenti.

Nei casi in cui, per il raggiungimento del requisito fisico speciale connesso alle attività di sicurezza, si debba ricorrere alla correzione visiva, sarà necessario garantire, durante l'operatività, la tenuta della correzione visiva e la sua salvaguardia da sollecitazioni dirette; a tal fine il titolare dell'abilitazione deve valutare la necessità dell'uso di una **maschera di sicurezza** tenendo conto delle operazioni attribuite a ciascun ruolo e disciplinarne l'utilizzo. In tal caso, la maschera di sicurezza dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- essere conforme alle norme vigenti in materia di dispositivi di lavoro;
  - non limitare o alterare la normale percezione del campo visivo, nemmeno nella porzione laterale.
5. Il personale che deve svolgere le attività di sicurezza di cui al punto 1 della presente, deve:
    - a) comprovare la propria idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni secondo le modalità di cui all'art. 10 comma 1, lettera b, del Dlgs 247/2010 e tramite gli esami medici previsti al punto 2.1 dell'Allegato III al Dlgs. 247/2010. I requisiti generali di cui dimostrare il possesso sono quelli individuati al punto 1.1 dell'Allegato III al Dlgs. 247/2010 e i requisiti fisici speciali quelli individuati alla tabella 3 della Disposizione RFI 55/2006 (come modificata dalla presente);
    - b) dimostrare la propria capacità psico-attitudinale allo svolgimento dell'attività secondo le modalità di cui all'art. 10 comma 1 lettera c) del Dlgs 247/2010 e nel rispetto dei requisiti indicati nell'allegato III, punto 2.2.
  6. Gli accertamenti sanitari per le visite da effettuare dopo l'entrata in servizio connesse alle attività di sicurezza di cui al punto 1 della presente, oltre ad includere l'esame delle funzioni sensoriali previsti dalla tabella 3 della Disposizione 55/2006, devono anche prevedere gli accertamenti richiesti al punto 3.2. dell'Allegato III al Dlgs. 247/2010.
  7. Oltre alle visite mediche periodiche previste, sul personale che svolge le attività di sicurezza di cui al punto 1 devono essere effettuati ulteriori accertamenti sanitari e valutazioni psicologiche qualora vi siano motivi ragionevoli per dubitare dell'idoneità fisica o psicologica, anche nel caso di sospetto consumo di droghe o di alcolici, su ravvisata indicazione clinica da parte del medico valutatore o su richiesta motivata del titolare dell'abilitazione. Tali accertamenti e valutazioni devono essere effettuati anche nel caso in cui, nel corso dello svolgimento delle attività di cui al punto 1, detto personale sia stato coinvolto in un incidente o un inconveniente.
  8. Eventuali ulteriori o più restrittivi requisiti per l'esercizio delle attività di sicurezza di cui al punto 1 possono essere definiti dal titolare dell'abilitazione in relazione al rispetto di obblighi normativi applicabili alla specificità del servizio da svolgere (organizzazione, ambiente di lavoro, apparecchiature utilizzate, ecc.). Tali requisiti devono essere comunicati alle strutture mediche previste dalle norme vigenti incaricate delle visite.
  9. Sono abrogati:

- i commi 2 e 3 dell'articolo 1 (*Scopo e campo di applicazione*) della Disposizione 55/2006;
- la tabella 1 e la tabella 2 della Disposizione 55/2006 “*Requisiti fisici speciali visite di assunzione*”.
- la nota ANSF n° 6525 del 27/8/2013 relativa ai “*Requisiti di acutezza visiva per l'attività di Formazione treni, Unione e distacco dei veicoli e manovra rotabili e uso di protesi atte alla correzione del visus*”.

**IL DIRIGENTE GENERALE**  
*Ing. Pier Luigi Giovanni Navone*



Pier Luigi Giovanni  
Navone  
23.12.2022 09:24:43  
GMT+00:00